

REGOLAMENTO (UE) N. 286/2010 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 88/2007 per quanto riguarda la comunicazione dei dati statistici relativi ai quantitativi di paste alimentari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 88/2007 della Commissione, del 12 dicembre 2006, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i cereali esportati sotto forma di paste alimentari compresi nei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 ⁽²⁾ prescrive che le paste alimentari di cui ai suddetti codici, esportate verso gli Stati Uniti d'America, siano accompagnate da un certificato (certificato P2) che indica se beneficiano o meno del tasso di restituzione applicabile, in caso di esportazione verso gli Stati Uniti d'America, ai prodotti di base cerealicoli utilizzati per la loro fabbricazione. Il regolamento prescrive inoltre che le autorità competenti degli Stati membri comunichino i dati statistici necessari alla Commissione.
- (2) Per ridurre gli oneri amministrativi è opportuno prevedere la possibilità, per le autorità competenti degli Stati membri, di non comunicare i dati statistici quando la restituzione per i prodotti agricoli di base cerealicoli utilizzati per la fabbricazione delle paste alimentari di cui ai suddetti codici NC è sospesa o pari a zero.
- (3) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 88/2007.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi

orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/2007 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre la fine di ogni mese, i dati statistici relativi ai quantitativi di paste alimentari, per codice NC, specificando i quantitativi che beneficiano di una restituzione all'esportazione e i quantitativi che non beneficiano di restituzioni all'esportazione, per i quali sono stati emessi certificati nel corso del mese precedente; le comunicazioni sono inviate all'indirizzo seguente:

Commissione europea
Direzione generale Imprese e industria
Regime "non compreso nell'allegato I"

1049 Bruxelles, BELGIO

2. Se la restituzione per i prodotti di base cerealicoli utilizzati per la fabbricazione delle paste alimentari di cui ai codici NC 1902 11 00 e 1902 19 è sospesa o è pari a zero, le autorità competenti degli Stati membri possono astenersi dal comunicare i dati statistici di cui al paragrafo 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 21 del 30.1.2007, pag. 16.